

# **TI\_GERICHTE 52.2020.263 vom 6. Mai 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-05-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2020.263](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2020.263)

FR: TI\_GERICHTE 52.2020.263 du 6 mai 2020

IT: TI\_GERICHTE 52.2020.263 del 6 maggio 2020

## **Regeste**

Ordine di ripristino

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e 45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100).

### **E. 1.2.1**

Per quanto riguarda la legittimazione attiva della ricorrente, va ricordato che, secondo l'art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100; applicabile per rimando dell'art. 50 LE), ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Per costante giurisprudenza, in base a tale disposto è quindi legittimato a ricorrere chi appartiene a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto e intenso, che permetta di distinguerla da quella di un qualsiasi altro membro della collettività; il riconoscimento della legittimazione attiva esige inoltre che il terzo sia portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale a dolersi del pregiudizio che il provvedimento arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere, laddove anche un interesse di mero fatto è sufficiente (cfr. al riguardo: RtiD II-2017 n. 12 consid. 2; RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.1 e rinvii; cfr. inoltre, pro multis: STA 52.2019.232 del 21 maggio 2021 consid. 1.2.1, 52.2017.344 del 21 marzo 2018 consid. 1.2.1 in RtiD II-2018 n. 48 consid. 1.2.1 e rif.). Di principio, l'interesse degno di protezione deve esistere non soltanto al momento del deposito del ricorso, bensì anche nel momento in cui viene resa la decisione (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.3.1). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, si può fare eccezionalmente astrazione dall'esigenza di un interesse attuale, allorquando la contestazione può ripresentarsi anche in futuro in circostanze identiche o analoghe e la sua natura non permette di dirimerla prima che essa perda la sua attualità e, in ragione della sua portata, esiste un interesse pubblico sufficientemente importante alla soluzione della questione litigiosa (DTF 147 I 478 consid. 2.2).

### **E. 1.2.2**

In concreto, per la ricorrente può essere ammessa una relazione particolarmente stretta con la decisione impugnata che ha confermato l'ordine di ripristino del Municipio. Da questo profilo, in quanto personalmente e direttamente toccata dalla qui controversa risoluzione, di cui è destinataria, l'insorgente soddisfa l'art. 65 cpv. 1 LPAm. Tuttavia, considerata

l'avvenuta rimozione del materiale, il suo interesse degno di protezione all'annullamento della decisione non risulta invero più attuale. Alla luce della surriferita giurisprudenza, vi sarebbe da chiedersi se da tale requisito non possa tuttavia essere fatta astrazione, in particolare se non possa essere esclusa la possibilità che le contestazioni mosse in concreto possano ripresentarsi anche in futuro, in condizioni analoghe, senza che un esame tempestivo possa essere svolto dal Tribunale a causa dei termini legati alla procedura di ricorso. La questione, con la quale la ricorrente non si confronta, può comunque rimanere aperta, visto che il ricorso deve essere in ogni caso respinto nel merito.

### **E. 1.3**

Entro questi termini, l'impugnativa, tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

### **E. 1.4**

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). Il sopralluogo sollecitato dall'insorgente non appare in grado di apportare al Tribunale ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della controversia emergono in modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti, che riproducono lo stato del deposito nei diversi stadi della procedura (cfr. incarto del Municipio doc. 1,

### **E. 3**

Ordine di ripristino

#### **E. 3.1**

Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE, il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico. L'accertamento dell'esistenza e dei limiti di una simile violazione va di principio effettuato nell'ambito di un procedimento di rilascio della licenza a posteriori. Conformemente al principio di economia processuale ed al divieto di formalismo eccessivo, si può tuttavia prescindere da tale accertamento quando la violazione materiale è già stata precedentemente acclarata, oppure quando il contrasto insanabile con il diritto materiale è palese ed incontestabile (cfr. tra tante, STA 52.2017.634 del 28 aprile 2021 consid. 3.1; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, n. 1287 ad art. 43 LE).

#### **E. 3.2**

In concreto, le precedenti istanze hanno essenzialmente ritenuto che il controverso deposito si ponesse in palese e insanabile contrasto con il diritto materiale, senza che occorresse esperire una procedura di rilascio del permesso. A giusta ragione. Pacifico è anzitutto che il deposito di inerti, per lo più realizzato nella parte di terreno in zona agricola (cfr. planimetria di cui al doc. H) - se non anche all'interno del bosco (cfr. foto incarto del Municipio) - non avrebbe potuto beneficiare di un permesso ordinario (principio della conformità di zona, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Lo stesso non era infatti necessario alla coltivazione agricola, né all'orticoltura (art. 16 a cpv. 1 LPT). Tanto meno poteva essere ricondotto a un impianto forestale conforme alla destinazione della foresta, necessario al suo sfruttamento nel luogo previsto (cfr. DTF 123 II 499 consid. 2; STF 1C\_359/2009 del 2 febbraio 2010 in RtiD II-2010 n. 62, consid. 2.2; STA 52.2012.102 del 4 aprile 2013 consid. 2; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 58 ad art. 22 LPT). Nessuno del resto lo pretende.

### **E. 3.3**

Altrettanto certo è che l'impianto non poteva beneficiare di un permesso eccezionale in base all'art. 24 LPT. In deroga al principio della conformità di zona, fuori delle zone edificabili possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti soltanto se sono date, cumulativamente (cfr. DTF 124 II 252 consid. 4), le condizioni poste dall'art. 24 LPT, vale a dire se la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b). Il requisito dell'ubicazione vincolata ha carattere oggettivo e alla sua realizzazione devono essere poste esigenze severe. Occorre infatti che sia necessario realizzare l'edificio o l'impianto fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti all'esercizio o alla natura del terreno. Non sono sufficienti motivi finanziari, personali o di comodità (cfr. DTF 129 II 63 consid. 3.1, 124 II 252 consid. 4a, 123 II 256 consid. 5; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 8 segg. ad art. 24 LPT). Il vincolo può anche essere negativo, imposto cioè dall'esclusione di ogni altra ubicazione in zona edificabile, in particolare quando un edificio o impianto a causa delle immissioni generate non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili (per es. una struttura per la tenuta di animali o uno stand di tiro; cfr. DTF 129 II 63 consid. 3.1; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 8 segg. ad art. 24 LPT). L'adempimento del secondo requisito di cui all'art. 24 lett. b LPT implica l'assenza di interessi preponderanti che si oppongano all'autorizzazione sollecitata. Il criterio presuppone la determinazione e la valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dal progetto, in particolare quelli perseguiti dalla LPT ma anche da altre leggi speciali (cfr. art. 3 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 [OPT; RS 700.1]; DTF 129 II 63, consid. 3.1). In concreto, è certo che l'impianto non adempiva il requisito dell'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT). Nessun motivo d'ordine tecnico, inerente all'esercizio o alla natura del terreno, imponeva in particolare di realizzare il deposito in zona agricola. Tanto meno all'interno di un'area boschiva, che il PR tutela pure quale zona di protezione della natura. Nulla impediva poi all'insorgente di trovare una soluzione per il materiale all'interno dell'area edificabile. Del resto, l'ubicazione è stata scelta solo per ragioni personali e di comodità, e meglio per la vicinanza del fondo dedotto in edificazione da cui proveniva il materiale di scavo. Inoltre, neppure il secondo requisito è adempiuto, non essendo l'interesse della ricorrente prevalente su quello pubblico teso ad evitare costruzioni di questo genere all'interno della zona agricola, ovvero un'area che per principio deve rimanere libera da costruzioni per poter assolvere le sue diverse funzioni (segnatamente i vari compiti dell'agricoltura, di salvaguardia del paesaggio, di svago e di compensazione ecologica, cfr. art. 16 cpv. 1 LPT). Nella misura in cui è stato anche realizzato nel bosco, va inoltre osservato che pure l'interesse pubblico sancito dalla legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921), ovvero quello di conservare la foresta nella sua estensione e ripartizione geografica, di proteggerla come ambiente naturale di vita e di garantire che possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a-c LFo), prevale su quello personale della ricorrente.

### **E. 4**

Assodata l'esistenza di una palese violazione materiale, resta da verificare se l'ordine di ripristino impartito rispettava il principio di proporzionalità.

#### **E. 4.1**

L'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per la quale un'autorizzazione non può essere rilasciata non è di regola contrario al principio di proporzionalità. Si può

prescindere dal provvedimento quando il manufatto diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, quando la demolizione non persegue scopi d'interesse pubblico, oppure se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti interessi pubblici (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6, 111 Ib 213 consid. 6; STF 1C\_480/2019 del 16 luglio 2020 consid. 5.1, 1C\_106/2017 del 31 maggio 2017 consid. 3.2). La proporzionalità dell'ordine di demolizione impartito va verificata comparando, da un lato, gli oneri che il ripristino della situazione conforme al diritto comporta per l'astretto e, d'altro lato, i vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse pubblico e per quello dei vicini (cfr., fra le tante, STA 52.2017.634 citata consid. 3.2). Chi pone l'autorità di fronte al fatto compiuto deve comunque attendersi ch'essa si preoccupi maggiormente di ristabilire una situazione conforme al diritto, piuttosto che degli inconvenienti che ne derivano per chi ha costruito (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; STF 1C\_480/2019 citata consid. 5.1).

#### **E. 4.2**

In concreto l'impianto che la ricorrente ha realizzato senza permesso sul suo fondo non è affatto di trascurabile importanza. L'ingente quantitativo di materiale depositato sul terreno per un lasso di tempo considerevole si poneva infatti in chiaro contrasto con uno dei principi cardine della pianificazione del territorio, segnatamente quello della separazione del territorio edificabile da quello non edificabile (cfr. DTF 132 II 21 consid. 6.4; cfr. pure Rudolf Muggli, Vorbemerkungen zu den Art. 24 bis 24 e und 37 a, in: Heinz Aemisegger e al. [curatori], Praxiskommentar RPG: Bauen ausserhalb der Bauzone, Zurigo/Basilea/Ginevra 2017, n. 16). Alla sua rimozione e al ripristino dello stato naturale del terreno sussisteva quindi un importante interesse pubblico, a maggior ragione se ha invaso pure un'area boschiva che il PR tutela anche quale zona di protezione della natura. Il provvedimento risultava inoltre l'unica misura idonea e necessaria per ristabilire la legalità. Non poneva nemmeno particolari problemi d'ordine tecnico, trattandosi di materiale facilmente amovibile. Dal profilo della proporzionalità, si poteva inoltre senz'altro attribuire un peso accresciuto all'interesse pubblico al ripristino di una situazione conforme al diritto, piuttosto che agli inconvenienti derivanti dal provvedimento alla ricorrente, quali i costi di rimozione o il disagio di reperire un'altra sistemazione per il materiale di scavo. Al riguardo a torto l'insorgente lamenta che l'ordine avrebbe dovuto essere impartito con altre modalità e tempistiche, dipendenti segnatamente dall'evoluzione del cantiere sul fondo attiguo, sul quale intendeva riutilizzare progressivamente il materiale. La ricorrente, che ha posto l'autorità di fronte al fatto compiuto, non poteva infatti certo pretendere di ottenere attraverso un ordine di ripristino differito a sua discrezione sull'arco di oltre due anni, quanto non poteva conseguire mediante una licenza edilizia.

#### **E. 5**

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, nella misura in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAm). Al Comune, dotato di un servizio giuridico, non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dalla ricorrente, resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale

amministrativo Il vicepresidente

La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.